

Sentenza della Corte costituzionale n. 34/2015

Materia: vincoli derivanti dall'ordinamento europeo e dagli obblighi internazionali, miniere, cave e torbiere.

Parametri invocati: articoli 3, e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'articolo 1 Primo Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali - CEDU (Protezione della proprietà).

Giudizio: legittimità costituzionale in via incidentale.

Rimettente: Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale.

Oggetto: articolo 42, comma 3, della legge della Regione Marche 22 dicembre 2009, n. 31 (Legge finanziaria 2010).

Esito: non fondatezza.

Con due distinte ordinanze, il Consiglio di Stato ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'articolo 42, comma 3, della legge della Regione Marche 22 dicembre 2009, n. 31 (Legge finanziaria 2010). Tale norma dispone l'estensione degli incrementi tariffari concernenti l'attività di cava, disposti dall'articolo 24 della legge regionale 27 dicembre 2007, n. 19 (Legge finanziaria 2008), anche ai titolari di convenzioni precedenti. Il rimettente censura la norma in commento in quanto violerebbe l'articolo 3 Cost. dato che determinerebbe un'ingiustificata lesione dell'affidamento nella certezza dei rapporti giuridici, atteso che la legge regionale del 2007 aveva espressamente escluso dagli aumenti le convenzioni in essere alla data della sua entrata in vigore. Il Consiglio di Stato ritiene, altresì, che l'articolo 42, comma 3, della l.r. 31/2009 violerebbe l'articolo 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'articolo 1 Primo Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali - CEDU (Protezione della proprietà) in quanto non realizzerebbe il giusto equilibrio, richiesto dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, tra le esigenze imperative di interesse generale e l'imprescindibile garanzia dei diritti fondamentali dell'uomo, poiché l'intervento legislativo censurato sarebbe motivato unicamente da finalità di riequilibrio dei conti.

La Corte costituzionale rileva che nessun legittimo affidamento può essere invocato in un incremento tariffario circoscritto al solo adeguamento all'indice ISTAT dalla parte privata né in forza delle leggi vigenti al momento della stipula delle convenzioni, né in forza delle convenzioni medesime. Appare, dunque, non fondata la questione relativa all'articolo 3 Cost. La Corte, inoltre, evidenzia che, ai sensi dell'articolo 42, comma 1, della l.r. 31/2009, una parte del contributo che la società versa al Comune – il 50% – è destinato alla Regione *“per attività di recupero e bonifica ambientale di cave dismesse e di aree degradate, nonché per interventi atti a migliorare l'assetto idrogeologico”*. Tale vincolo di destinazione tende a bilanciare il sacrificio del privato per finalità di tutela dell'ambiente. Risulterebbe, così, confutata l'affermazione secondo cui la norma avrebbe come unica finalità il riequilibrio dei conti. Per tali motivi, la Corte ha dichiarato la non fondatezza della questione anche in riferimento alla violazione dell'articolo 117, primo comma, Cost., in relazione all'articolo I del Primo Protocollo addizionale alla CEDU (Protezione della proprietà).